



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 262

Torino, 30/03/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA	Alberto SACCO
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:
Roberto FINARDI

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO AVVERSO SENTENZA N. 1261/2021 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. LITE N. 116/21 (DS+VL).

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 26 aprile 2018, la sig.ra *omissis*, ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Città perché provveda a far cessare nell'area di *omissis* e in particolare nel quadrilatero delimitato *omissis* le immissioni sonore asseritamente eccessive, ovvero ad adottare le misure necessarie affinché tali immissioni siano ricondotte entro limiti di normale tollerabilità prevedendo altresì una penale per il ritardo pari a 48,00 euro al giorno, condannando nel contempo l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale pretesamente subito da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 62.400,00 ciascuno.

Con sentenza n. 1261/2021 in RG 6130/2018, notificata in data 18/03/2021, il Tribunale di Torino, Sezione II, GI dott.ssa Musa ha statuito secondo il seguente PQM: "*definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,*

A)dichiara la propria giurisdizione rispetto a tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;

B)dichiara la legittimazione di omissis proporre anche la domanda ex art. 844 cod. civ. nei confronti del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;

C)dichiara la legittimazione del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, a contraddire a tutte le domande proposte nei suoi confronti dai ricorrenti;

D)dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle seguenti somme capitali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo:

aomissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

E)respinge le altre domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;

F)pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico del Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;

G)dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione della metà delle spese processuali avversarie, che liquida in euro 43.719,00 per compensi, oltre al quindici per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e in euro 4.789,24 per anticipazioni, oltre a IVA e CPA come per legge sulle somme imponibili, e dunque al pagamento della somma di euro 21.859,50, oltre al quindici per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e della somma di euro 2.394,62, oltre a IVA e CPA come per legge sulle somme imponibili;

H)dichiara compensate le restanti spese.”

Visti i pareri con i quali con il Corpo di polizia Municipale nella persona del Comandante nonché la

competente Divisione Commercio nella persona del Dirigente d'Area hanno evidenziato la necessità che la Città interponga appello con sospensiva avverso la succitata sentenza in quanto pregiudizievole per gli interessi della Città.

Pertanto, considerato che la predetta sentenza appare censurabile tanto in fatto che in diritto, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a promuovere il giudizio d'appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva avanti la Corte d'Appello di Torino, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona della Sindaca a promuovere giudizio di appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva innanzi la Corte d'Appello di Torino avverso la sentenza n. 1261/21 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, Sez. II, GI dott.ssa Musa, demandando alla Sindaca di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura Comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo ad ogni stato e grado, compresa l'eventuale attività di esecuzione, e con ogni facoltà di legge, ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto a impegnare la spesa.
2. Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
Donatella Spinelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto